

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO
INDIFFERENZIATO RESIDUALE SECCO (COD CER 20
03 01) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA SUL
TERRITORIO DI BOLLATE**

CIG BC1130F16B

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento (con ciò intendendosi ogni attività atta a favorire il recupero dei rifiuti così come meglio descritto dall'allegato C) della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) del rifiuto indifferenziato residuale secco (COD CER 20 03 01) proveniente da raccolta sul territorio comunale di Bollate.

I rifiuti sono quelli provenienti dalla raccolta e non subiscono alcuna cernita.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Gaia Servizi S.r.l., direttamente provvederà a proprie spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna indicato in offerta dall'appaltatore. Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso di Gaia Servizi S.r.l., dietro motivata richiesta dell'appaltatore.

L'esecuzione del servizio è subordinata al quantitativo derivante dalla raccolta per la quale GAIA SERVIZI srl è concessionaria nel territorio del Comune di Bollate. Le attività riguardanti il servizio saranno programmate secondo indicazioni che GAIA SERVIZI srl emetterà e/o da eventuali disposizioni impartite di volta in volta dal suo Responsabile Tecnico. Ogni carico sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione del rifiuto). La copia di tale documento, timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di trattamento, dovrà essere consegnata al termine delle operazioni di scarico all'incaricato del trasporto. La ditta aggiudicataria dovrà certificare al termine di ogni mese i quantitativi ritirati.

La fase di trattamento dei rifiuti oggetto del presente capitolato è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 s.m.i.;
- b) dovrà essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;
- c) dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori.

3. AUTORIZZAZIONI E DOCUMENTAZIONI PROBATORIE

L'impresa concorrente dovrà presentare, in sede di domanda di partecipazione, una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'autorizzazione dell'impianto proposto per il servizio. La dichiarazione nello specifico dovrà riguardare, il possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, con indicazione della capacità dell'impianto stesso a ricevere il rifiuto oggetto della gara nella quantità prevista.

In particolare, l'impresa dovrà dichiarare:

- a) se l'impianto è gestito in conto proprio;
 - che l'impianto è in possesso di regolare autorizzazione;
- b) se l'impianto è convenzionato:
 - che l'impianto è in possesso di regolare autorizzazione
 - di aver stipulato apposita convenzione con il titolare dell'impianto per i conferimenti di cui alla

gara in oggetto.

La dichiarazione di autorizzazione dell'impianto di cui sopra conterrà l'indicazione dei codici delle operazioni di recupero.

Gaia Servizi srl, in caso di aggiudicazione e nel corso del contratto, potrà verificare in qualsiasi momento la sussistenza del titolo autorizzativo: qualora si riscontrasse la mancanza di tale titolo autorizzativo, Gaia Servizi S.r.l. potrà procedere alla risoluzione del contratto, procedendo alle segnalazioni del caso agli organi competenti.

4. DURATA

La durata dell'appalto è pari a 18 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell'esecuzione contrattuale o del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata pari a 18 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., Gaia Servizi srl, per motivi di urgenza, si riserva la facoltà di dar corso al contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, sottoscrivendo apposito verbale di avvio anticipato dell'esecuzione contrattuale, firmato digitalmente e trasmesso tramite PEC.

5. IMPORTO

L'importo massimo che Gaia Servizi mette a disposizione per i 18 mesi è pari ad € 978.750,00 IVA esclusa (stima di 6.750 tonnellate per € 145,00 a tonnellata); i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41 comma 14 del Codice sono pari ad € 14.681,00 IVA esclusa.

Il presente appalto è a rendicontazione sulla base della quantità in peso netto del rifiuto conferito all'impianto nel periodo contrattuale tenendo conto dell'offerta presentata in sede di gara, fino massimo al raggiungimento dell'importo sopra indicato. La stima in tonnellate riportata precedentemente è solo indicativa e pertanto l'importo di cui sopra è solo presunto e non vincolante per Gaia Servizi. L'Appaltatore non potrà pertanto pretendere alcunché, nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. Il contratto si concluderà invece prima della scadenza naturale dello stesso qualora la somma di cui sopra dovesse giungere ad esaurimento.

6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato.

L'appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ecc. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, Gaia Servizi S.r.l. potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio, in conformità alla normativa vigente, fermo restando il fatto che non sarà consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli dichiarati in gara se non in caso di comprovate cause di forza maggiore. In ogni caso la sostituzione dell'impianto dovrà essere richiesta con comunicazione scritta e dovrà essere autorizzata in maniera esplicita da Gaia Servizi S.r.l. Resta inteso che l'impianto indicato in sostituzione dovrà avere requisiti analoghi a

quelli previsti nei documenti di gara e che, dal cambio di impianto non dovranno derivare costi aggiuntivi per Gaia Servizi S.r.l. né direttamente né indirettamente. Eventuali maggiori oneri per costi di trasporto o altro gravanti su Gaia Servizi S.r.l. e a ciò imputabili, saranno, pertanto, addebitati alla ditta aggiudicataria.

L'appaltatore dovrà assicurare il corretto afflusso del rifiuto nell'impianto con particolare riferimento al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore si impegna a consentire a Gaia Servizi S.r.l. l'accesso a tutti gli impianti indicati in sede di offerta tramite proprio personale o altro personale all'uopo incaricato.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione a Gaia Servizi S.r.l. della sospensione o della revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 3 da parte delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti nel corso del servizio, Gaia Servizi S.r.l. avrà facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

L'appaltatore è obbligato a scaricare i rifiuti entro massimo 1 ora dall'arrivo dei mezzi presso l'impianto, altrimenti verrà applicata la penale di cui all'art. 11.

L'appaltatore, infine, si obbliga a rispettare per tutti i propri addetti, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CCNL di categoria, nonché la normativa previdenziale e assicurativa che regola il settore.

7. PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

L'appaltatore trasmetterà, al termine di ogni mese, il riepilogo della quantità in peso netto del rifiuto conferito, relativo ad ogni singolo trasporto effettuato.

La fatturazione avverrà mensilmente, sulla base della rendicontazione di cui al precedente punto, e il pagamento avrà luogo nel termine di 30 giorni fine mese con bonifico bancario, salvo accordo sottoscritto tra il Committente e l'aggiudicatario per pagamenti fino ad un massimo di 120 giorni dal ricevimento delle fatture stesse, a condizione che il certificato di correttezza contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali competenti sia regolare.

La fattura dovrà, tassativamente, riportare i riferimenti della presente procedura nonché il numero di CIG.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Gaia Servizi S.r.l. rientra nella normativa Split Payment pertanto tutte le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti. Art 17-ter del DPR n 633/1972 - Split Payment".

Si comunica che il codice SDI da utilizzare è: N9KM26R.

8. POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, personale dipendente e non, arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Appalto.

In ragione di quanto precede l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi ("RCT") per danni (morte, lesioni

personali e danni a cose) a Terzi, con un massimale non inferiore ad € 3.500.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente appalto. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

- una polizza a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Appalto con massimale non inferiore ad € 3.500.000 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 1.500.000 per prestatore infortunato. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Precisazioni:

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante e resteranno quindi a totale carico dell'Appaltatore.

Si precisa che l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza delle coperture assicurative sopra indicate, già attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra esposte.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stesse, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Gaia Servizi.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali).

9. RAPPORTI CON TERZI

L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti di Gaia Servizi S.r.l. anche per fatti addebitabili a terzi convenzionati.

10. GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, così come previsto dall'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nel rispetto delle modalità disciplinate dall'articolo stesso.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva dovrà essere corredata d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia del documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

La garanzia fideiussoria deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D.Lgs. 36/23.

11. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE (ALLEGATO II.3 DEL D.LGS. 36/23 E SS.MM.II.)

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. E' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

12. PENALI

Qualora, per cause imputabili all'appaltatore, Gaia Servizi S.r.l. non possa conferire, anche parzialmente, i rifiuti e ciò comporti problemi anche nell'effettuazione del servizio di raccolta rifiuti presso il comune di Bollate, Gaia Servizi S.r.l. si riserva il diritto, a sua scelta, di:

- mantenere il contratto in essere, applicando al fornitore una penalità di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo sempre il diritto di risarcimento dei maggiori danni;
- ritenere annullato il contratto mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC;
- provvedere a conferire i rifiuti presso un altro impianto, salvo il diritto di risarcimento completo dei danni.

Le condizioni sopra richiamate sono tassative, in quanto le attività oggetto del contratto sono parte integrante di un servizio pubblico essenziale per la salute e l'incolumità della cittadinanza del comune di Bollate.

Nel caso in cui l'appaltatore non provveda a far scaricare i rifiuti entro 1 ora dall'arrivo dei mezzi presso l'impianto, verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni ora di ritardo.

Penali relative agli obblighi di cui all'art. 11

In caso di inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 11 verranno applicate le seguenti penali:

- per la violazione dell'obbligo di cui al comma 2 una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti;
- per la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti;
- una penale pari allo 0,2% dell'importo contrattuale in caso di mancato rispetto dell'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 11 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati a Gaia Servizi S.r.l. per assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'appaltatore e, per eventuale eccedenza, si procederà con l'escussione per la quota necessaria della garanzia definitiva.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Gaia Servizi S.r.l., nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte di Gaia Servizi;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'Appaltatore, dei servizi oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando l'impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, salvo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- frode;
- sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- subappalto non autorizzato;
- in caso di superamento del 10% dell'importo contrattuale per le penali applicate in caso di ritardo nell'esecuzione contrattuale.

Nel caso di risoluzione del contratto, per causa dell'Appaltatore, Gaia Servizi srl si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

11. RECESSO

Gaia Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 123 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è

esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 36/23 e ss.mm.ii..

13. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace (o dopo la sottoscrizione del verbale in caso di esecuzione anticipata del servizio, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore (art. 31 comma 2 lettera c) allegato II.14 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii.).

14. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il RUP effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore (art. 31 comma 2 lettera n) allegato II.14 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii.).

15. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii., a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità dei suddetti servizi è emesso dal RUP o dal DEC nel rispetto di quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii..

16. SOTTOSCRIZIONE PATTO D'INTEGRITÀ

I partecipanti alla gara sono tenuti alla sottoscrizione del "Patto di Integrità" contenente le clausole contrattuali approvato con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 20/12/2019 sulla base del protocollo di legalità con la Prefettura di Milano, che GAIA Servizi Srl recepisce in quanto di totale proprietà dell'Amministrazione Comunale di Bollate e soggetta a direzione e coordinamento da parte della stessa. Il mancato rispetto del "Patto di Integrità" comporterà l'esclusione dalla gara e per l'aggiudicatario la risoluzione contrattuale.

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, il Titolare del trattamento dei dati personali, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, è Gaia Servizi srl.

18. RISPETTO DELL'ART. 53 COMMA 16/ter D.Lgs. 165/01

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (società in-house) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni (società in-house) per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (clausola di pantouflage). Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

20. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, DEC E GRUPPO DI LAVORO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del codice dei contratti, nonché responsabile di procedimento per la fase di affidamento è la dottoressa Laura Uslenghi - Dirigente Area Finanza e Programmazione del Comune di Bollate.

Il Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del codice dei contratti, nonché DEC di cui all'art. 31 allegato II.14 del Codice, è il rag. Giuseppe Vassallo.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 31 allegato II.14 del Codice, è il Sig. Davide Di Bartolomeo.

Il personale coinvolto nella procedura e nell'esecuzione contrattuale, oltre alle persone sopra indicate, è il seguente: sig.ra Elisabetta Zorzi, dott.ssa Paola Grignani, Dott. Federico Lonigro.